

07744 / 04
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
- Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
- Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
- Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -

Oggetto
riparto fall.

R.G.N. 14558/03

Cron. 15018

Rep. 1830

Ud.01/12/03

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

LUMACE S.P.A., in persona dell'Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIBURTINA 547/A, presso l'avvocato EUGENIO BISCEGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CURATELA FALLIMENTO LUMACE SPA;

- intimata -

avverso il provvedimento del Tribunale di COSENZA, emesso il 10/03/03;

2003

2866

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Q
ly



udienza del 01/12/2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo
PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con ricorso, ex art.36 l.fall., la Lumace s.p.a.,
dichiarata fallita dal Tribunale di Cosenza con senten-
za n.945 del 2000, ha chiesto al giudice delegato al
fallimento di procedere alla sospensione delle attività
fallimentari, e, in particolare, dei pagamenti relativi
al progetto di riparto parziale del 13 febbraio 2003.

Contro il provvedimento di rigetto del giudice de-
legato la ricorrente ha proposto reclamo al Tribunale
fallimentare e, a seguito del provvedimento di rigetto
del Tribunale adito, ha proposto, con un unico motivo,
ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost.

Diritto

Con il motivo del ricorso la ricorrente denuncia
omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione dello
stato di ripartizione dell'attivo fallimentare, nonché
violazione degli artt.116, 132 n.4, 156 cpv. c.p.c. e
dell'art.2697 c.c., e motivazione carente. Muovendo
dalla "presumibile revoca" della sentenza dichiarativa
di fallimento, a seguito della declaratoria, emessa da



questa Corte (ord.16538/02), di inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Cosenza - lamenta che lo stesso Tribunale, in sede di reclamo contro la mancata sospensione chiesta al giudice delegato, abbia ommesso di valutare gli aspetti fattuali e giuridici della situazione e, in particolare, le ragioni in forza delle quali non sarebbe ammissibile una sospensione delle attività di riparto delle liquidità, anche in relazione al fatto che nessun pregiudizio sarebbe ravvisabile in danno dei creditori, (...) stante la funzione meramente cautelare del richiesto accantonamento delle somme ex art.113 comme terzo, l.fall. E chiede che questa Corte, cassati i decreti impugnati, ordini la sospensione del richiamato piano di riparto, disponendo altresì l'accantonamento delle somme fino all'esito del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo principi giurisprudenziali consolidati, i provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare, su reclamo avverso i decreti del giudice delegato al fallimento, sono impugnabili, a norma dell'art.111 della costituzione, in quanto abbiano carattere decisorio. E tale è il provvedimento giurisdizionale che, quale che sia la forma in concreto adottata, incide in via defi-



nitiva su diritti soggettivi, avendo attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale nella composizione degli interessi contrapposti.

Nella fattispecie, il Tribunale ha emesso un provvedimento non riguardante il contenuto del piano di riparto, ma la sua concreta attuazione che, come questa Corte ha già precisato in altra occasione, costituisce un'operazione consequenziale e dovuta (Cass.13 febbraio 1978, n.658), ma suscettibile - in base all'art.110, comma primo, l.fall. - di essere dilazionata per ragioni discrezionali, connesse alle esigenze del processo (cfr.Cass.7 febbraio 1997, n.1169): un provvedimento, quindi, di carattere ordinatorio circa i tempi, le scadenze e i modi del riparto (cfr.Cass.16 maggio 1992, n.5358), rimesso all'apprezzamento del giudice, nell'ambito della sua funzione di vigilanza e di direzione della procedura fallimentare, inidoneo, come tale, a produrre effetti di giudicato sostanziale.

Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Resta, pertanto, assorbita ogni altra questione.

Nessun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.



RE 14558/03

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso nella camera di consiglio della prima
Sezione civile il primo dicembre 2003.

Il consigliere estensore

Vincenzo Proto

Il Presidente

Angelo Grieco

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

23 APR. 2004

Il

CANCELLIERE
Andrea Bianchi